



N. 68
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
Provincia di Piacenza

.....

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

.....

OGGETTO: AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DELLA GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI VIGOLO MARCHESE – ATTO DI INDIRIZZO

L'anno Duemiladodici questo giorno Ventisei del mese di Maggio alle ore 13,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

- **SONO PRESENTI I SIGNORI:**

- ROCCHETTA	IVANO	SINDACO
- DOVANI	GIUSEPPE	VICE SINDACO
- BACCANTI	BERNARDO	ASSESSORE
- FULGONI	DARIO	ASSESSORE
- SARTORI	MARIAPAOLA	ASSESSORE
- BELFORTI	MAURIZIO	ASSESSORE

- **SONO ASSENTI I SIGNORI:**

- FREPPOLI	GIUSEPPE	ASSESSORE
-------------------	-----------------	------------------

- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. Massimo Ampollini.

Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull'argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Castell'Arquato è proprietario di un campo da calcio e servizi annessi, ubicati in frazione di Vigolo Marchese;
- il Comune di Castell'Arquato si è principalmente avvalso di associazioni sportive presenti sul territorio per la gestione, in concessione, del suddetto impianto;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 142 del 06.08.2011, esecutiva, con la quale si approvava, da ultimo, una convenzione per la gestione del suddetto impianto sportivo tra il Comune di Castell'Arquato e la società sportiva "USD ARQUATESE", relativamente al periodo 17.08.2011 - 31.05.2014;

DATO ATTO che l'Associazione Calcio Dilettantistica "ACD Vigolo Marchese", in data 07.10.2011, ha presentato al TAR EMILIA ROMAGNA - Sezione di Parma - ricorso per l'annullamento della deliberazione soprarichiamata, della convenzione stipulata dal Comune di Castell'Arquato con l'USD ARQUATESE per la gestione del campo da calcio e di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi o collegati;

VISTA la sentenza - N. 400/2011 Reg. Prov. Coll. - con la quale il TAR EMILIA ROMAGNA - Sezione di Parma - in data 09.11.2011, ha accolto il ricorso sopraccitato con conseguente annullamento degli atti impugnati;

VISTA la propria deliberazione n. 58 del 12.05.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è preso atto della Sentenza del TAR Emilia Romagna n. 400/2011, sopraccennata con la conseguente gestione diretta, da parte del Comune, quale proprietario dell'immobile, del campo da calcio di Vigolo Marchese, a far data, appunto, dal 09.11.2011;

DATO ATTO che resta intendimento dell'Amministrazione Comunale affidare a società/associazioni sportive la gestione dell'impianto sportivo in questione, atteso l'alto valore sociale da riconoscere alle associazioni medesime nello sviluppo delle attività sportive soprattutto in piccole realtà quale quella di Castell'Arquato;

RICHIAMATI, a tal proposito, i seguenti atti:

- deliberazione consiliare n. 31 del 22.12.2011 con la quale si approvava un regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi presenti nel territorio comunale;
- successiva deliberazione consiliare n. 5 del 24.02.2012 con la quale si procedeva ad annullare quanto riportato al punto b) dell'art. 11 del sopraccitato regolamento, con la conseguente riapprovazione di nuovo testo di regolamento disciplinante le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi;

VISTA la Legge Regione Emilia Romagna n. 11 del 06.07.2007, ad oggetto "*Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali*";

CONSIDERATO che con la gestione affidata, tramite convenzioni, a società ed associazioni sportive dilettantistiche l'Amministrazione Comunale intende perseguire le finalità che considera di rilevante interesse pubblico e precisamente:

- concorrere alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dagli impianti sportivi;
- dare piena attuazione all'art. 8 del D.Lgs 267/2000 nel valorizzare tutte le forme associative ed in particolare quelle sportive operanti sul territorio comunale;
- realizzare una gestione dei servizi con la collaborazione di soggetti, quali società ed associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio, che sono anche utilizzatori dei servizi stessi;
- ottenere un miglior rapporto costo/benefici nella gestione ed utilizzo degli impianti sportivi.

RAVVISATA quindi la necessità di individuare – nella concreta applicazione di quanto previsto dalla Legge Regione Emilia Romagna n. 11 del 06.07.2007 nonché dal vigente regolamento comunale per la disciplina delle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi – i criteri di massima per l'individuazione del soggetto affidatario della gestione del campo da calcio di Vigolo Marchese;

VISTO il parere favorevole allegato relativo alla regolarità tecnica del provvedimento, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 co. 1 D.Lgs 267/2000, dando atto che non è stato acquisito il parere del responsabile della ragioneria, in quanto il provvedimento non comporta oneri contabili;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1 – DI RICHIAMARE la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;

2 - DI ESPRIMERE, quale **atto di indirizzo**, la volontà di affidare a terzi la gestione del campo da calcio di Vigolo Marchese e servizi annessi;

3 – DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Affari Generali di procedere all'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti nella considerazione che:

a – la procedura di gara dovrà tenere conto, oltre che della tipologia dell'impianto in questione, della sua localizzazione in piccola frazione del capoluogo nonché della sua finalizzazione di promozione e di potenziamento della pratica sportiva del calcio;

b – l'individuazione e l'indicazione dei requisiti dei partecipanti dovrà essere conformata in modo tale da garantire che, con riferimento alla peculiarità della gara, possano essere acclarate al meglio sia la capacità a contrarre, sia quella economica, sia quella tecnica, in una con l'affidabilità organizzativa;

4 – DI DARE atto, altresì, che l'affidamento in concessione sarà regolato da apposita **convenzione** che, dovrà principalmente prevedere:

- la scadenza del rapporto al 31.12.2014;
- la misura massima del contributo annuale del Comune al gestore, pari a Euro 3.500,00;
- l'accesso gratuito alla struttura sportiva, da parte del Comune, per 10-20 giorni/anno per svolgimento di eventi/manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune di Castell'Arquato;

5 - DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

OGGETTO: AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DELLA GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI VIGOLO MARCHESE – LINEE DI INDIRIZZO

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
M. ANTONIONI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
=====

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA**

Deliberazione G.C. n. 68 del 26 05 2012

**IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MASSIMO AMPOLLINI**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- e' stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ...6 6 12. e per gg. 15 consecutivi.

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. in data ai capigruppo consiliari.

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. in data al Prefetto di Piacenza.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Castell'Arquato,

**IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni -**
